

n. 1230/25 vg

TRIBUNALE DI VERONA

Seconda sezione civile

Il Giudice, sciogliendo la riserva presa all'udienza del 7.3.25, pronunciando sul ricorso ex art. 19, c. 1 CCI depositato in data 28.1.2025 da MI. srl, con il quale è stata chiesta la conferma delle misure protettive tipiche (in particolare: impossibilità di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, nonché impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; conseguente impossibilità di declaratoria di liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata) chieste nei confronti di tutti i creditori, con istanza pubblicata nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'Esperto, in data 28.1.2025;

rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza del 7.3.25 sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori indicati nell'elenco di cui all'art. 19, c. 2 lett. c) CCII;

dato atto che si sono costituiti nel procedimento i creditori * (senza prendere posizione sulla richiesta né nella memoria di costituzione, né all'udienza, alla quale nessuno è comparso per tale creditore) e * (il quale si è rimesso alla valutazione del Tribunale, quanto alla conferma delle misure protettive);

dato atto che direttamente all'udienza è comparso anche il creditore Agenzia delle Entrate (per il tramite di un proprio funzionario), opponendosi alla conferma delle misure protettive;

letto la nota dell'Esperto dott. Per_1 con la quale è stato espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive, ribadito dal professionista anche all'udienza del 7.3.25

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 12, c. 1 CCII l'imprenditore può accedere alla composizione negoziata se versa in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di crisi o di insolvenza (purché reversibile) e "risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".

Scopo della composizione, quindi, non è la semplice ristrutturazione del debito esistente, ma la possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sia da parte dello stesso debitore, sia da parte di un terzo (come reso evidente dal riferimento, contenuto nella norma, all'"impresa" e non all'"imprenditore"), resa possibile proprio grazie alle iniziative programmate dal debitore per superare la situazione di squilibrio, crisi o insolvenza non irreversibile esistente al momento dell'accesso alla composizione.

La ristrutturazione del debito, quindi, costituisce un passaggio necessario (unitamente alle altre iniziative industriali e di discontinuità rispetto al passato) per conseguire l'obiettivo finale del risanamento dell'impresa e non può costituire essa stessa la finalità della composizione prescindendo dalla possibilità di consentire all'impresa (a tal fine, appunto, risanata) di proseguire la propria attività.

E le iniziative intraprese a tal fine dall'imprenditore debbono essere compendiate ed illustrate nel progetto di piano di risanamento di cui all'art. 19, c. 2 lett. d) CCII, il quale – quindi – non potrà limitarsi a prevedere la mera liquidazione dei beni del debitore, dovendo – come detto – essere prospettata la possibilità di finale prosecuzione dell'attività di impresa, eventualmente anche in capo a terzi per effetto della cessione dell'azienda. Il che, peraltro, è reso evidente anche dal riferimento – contenuto nella norma – alla necessità di predisposizione di un piano finanziario per i successivi sei mesi (che presuppone che l'impresa sia in attività o che, comunque, ne sia prevista la riattivazione) e delle iniziative che l'imprenditore intende adottare per conseguire il risanamento.

D'altra parte, lo stesso art. 19, c. 2 lett. d) CCII prevede che il piano sia redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art 13, c. 2 CCII (corrispondente alla sezione II del Decreto dirigenziale del 21.3.23) ed è sufficiente leggere i vari punti di tale check list (quantomeno le indicazioni dei punti 1, 2.8 e 3 da seguire per la predisposizione della prima bozza di piano, che richiedono – in sintesi - di considerare l'assetto organizzativo dell'impresa ed il possesso delle competenze tecniche occorrenti “per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare”, il monitoraggio dell'attività aziendale anche in prospettiva, la sussistenza di un piano di tesoreria a 6 mesi o comunque della stima delle entrate e delle uscite per le successive 13 settimane, la sussistenza di informazioni sull'“andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari” con confronto con i risultati degli anni precedenti, la individuazione delle strategie di intervento e delle iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare, la capacità del management di attuare tali strategie e la sostenibilità economica delle stesse) per rendersi conto che all'imprenditore è richiesto di elaborare è un vero e proprio piano industriale di risanamento in ottica di continuità dell'attività di impresa e non certo un semplice piano di dismissione dei propri beni finalizzato solo ad acquisire le risorse per garantire una soddisfazione almeno parziale ai creditori, con mera ristrutturazione del debito e senza alcuna realistica e fondata prospettiva di prosecuzione dell'attività di impresa.

Pertanto, la richiesta di applicazione di misure protettive da parte dell'imprenditore ai sensi dell'art. 18 CCII potrà ritenersi giustificata (tra l'altro) solo se, ancor prima, l'accesso alla composizione negoziata da parte del debitore sia avvenuto effettivamente allo scopo di risanare l'attività di impresa e sulla base di un piano che appaia fattibile e renda verosimile la possibilità di conseguire tale risultato, sicché il Giudice dovrà verificare la sussistenza di tale presupposto e, in difetto, dovrà denegare la conferma delle misure richieste.

Ciò precisato va evidenziato che MI. srl ha quale oggetto sociale la realizzazione di immobili ed è proprietaria unicamente di alcuni edifici in corso di costruzione compresi in un comparto edilizio sito in * oggetto dell'iniziativa immobiliare finalizzata alla realizzazione del “Residence Garden”.

L'iniziativa immobiliare è in fase di stallo da lungo periodo, anche a causa della riscontrata presenza di abusi edilizi che hanno indotto il * ad ordinare la sospensione dei lavori nel 2023.

Allo stato, quindi, MI. srl è società di fatto inattiva (la stessa è infatti del tutto priva di dipendenti e non ha in corso altre iniziative immobiliari) ed il compendio immobiliare già dal 2021 è oggetto di procedura esecutiva immobiliare attivata dal Creditore ipotecario AMCO (già MPS), titolare di un credito di gran lunga superiore al valore del compendio.

Inoltre, il PM ha già chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società ed il relativo procedimento è attualmente pendente e non è stato ancora definito proprio in conseguenza della richiesta di applicazione di misure protettive da parte della società (art. 18, c. 4 CCII).

Lo stesso Esperto nel proprio parere ha quantificato in euro 1.009.266,24 la debitoria complessiva di MI. srl e ha dato atto che la società è priva di risorse proprie che le possano consentire di proseguire l'iniziativa immobiliare.

E' quindi del tutto evidente che la debitrice versi in condizione di insolvenza e che la reversibilità di tale condizione presupponga necessariamente l'intervento finanziario di un terzo, che possa consentire non solo di ripianare il debito esistente (raggiungendo accordi con i creditori, con finale accesso anche ad uno strumento di regolazione della crisi nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta), ma anche di dotare l'impresa delle risorse necessarie per poter proseguire la propria attività imprenditoriale e, in concreto, lo sblocco del cantiere di cui sopra, con completamento del residence di *. Ebbene nel piano di risanamento inizialmente elaborato da MI. srl e prodotto sub. doc. 11 non viene affatto rappresentata una prospettiva di risanamento dell'attività di impresa, con indicazione delle iniziative industriali da intraprendere che possano dotare la società delle risorse necessarie per riprendere e proseguire la propria attività, una volta ristrutturato il debito.

E nemmeno viene prospettata la cessione a terzi dell'azienda, la quale – peraltro – non appare neppure esistente posto che, come detto, la società è priva di dipendenti e neppure risulta dai bilanci e dalla situazione patrimoniale aggiornata in atti che la stessa possieda beni strumentali per l'attività di edificazione, che evidentemente potrebbe avvenire solo mediante la stipula di contratti di appalto con terzi soggetti.

Nel piano iniziale, quale strategia, viene indicato l'intervento di un soggetto terzo che dovrebbe portare a termine l'operazione immobiliare sopra indicata “procedendo su dei piani distinti: il primo di acquisire l'immobile a seguito di un accordo diretto con il creditore ipotecario; il secondo di acquistare i crediti societari al fine di tacitare i restanti debiti”.

La prospettazione, quindi, è la semplice dismissione dell'unico immobile di proprietà al terzo per poi tacitare i creditori con il ricavato, senza neppure procedere ad un'illustrazione, almeno sommaria, delle modalità di soddisfazione da proporre ai creditori nell'ambito delle trattative.

Il piano esposto nel documento sub. 11 – oltre ad essere assolutamente generico – ha quindi natura meramente liquidatoria e, in quanto tale e per quanto sopra osservato, non poteva certo giustificare l'accesso alla composizione negoziata e la richiesta di applicazione di misure protettive.

Nel proprio parere del 2.3.25 l'Esperto ha dato atto che in corso di composizione negoziata è giunta una proposta di un terzo (qualificata come riservata) per la “Acquisizione di immobile appartenente a MI. srl a fronte di surroga ed assolvimento di posizioni debitorie della stessa”.

L'intitolazione della proposta faceva supporre che il predetto terzo avesse intenzione di acquisire la mera proprietà dell'immobile di * in coerenza con quanto prospettato da MI. srl nel progetto di piano di risanamento prodotto sub. doc. 11.

Nell'illustrare la proposta, però, l'Esperto affermava che “Il terzo propone di acquisire l'intera quota di partecipazione in MI. s.r.l.”, precisando poi che il terzo prospettava per un

verso di estinguere autonomamente o di accollarsi debiti di MI. verso terzi rinunciando al relativo rimborso verso la debitrice (con riduzione del debito per euro 74.591,76) e, per altro verso, che avrebbe apportato una somma da un minimo di euro 165.000,00 ad un massimo di euro 185.000,00 da destinare alla soddisfazione, a stralcio, degli altri creditori.

All'udienza del 7.3.25 veniva indicato il nominativo del terzo proponente (* , veniva esibita la proposta e, a seguito dei chiarimenti chiesti dal Giudice, MI. srl precisava che il piano prevedeva in realtà l'acquisizione da parte di * dell'intero capitale sociale di 4 MI. per proseguire l'intervento edilizio in modo unitario, atteso che * è proprietaria di altri immobili compresi nel comparto oggetto di edificazione.

Secondo la nuova prospettazione di MI. srl "l'indebitamento di MI. srl dovrebbe essere ristrutturato grazie alla finanza immessa da * con recupero dell'equilibrio patrimoniale e patrimonio netto positivo, in modo da consentire poi alla stessa MI. srl – le cui quote diverrebbero di proprietà di * – di proseguire l'attività di impresa e portare a termine l'intervento edilizio in * .

Quello da ultimo prospettato, quindi, è un piano che prevede la continuità diretta dell'attività da parte di MI. srl, grazie dall'apporto finanziario di * la quale acquisirebbe per intero le quote della società, divenendone socio unico.

Va tuttavia evidenziato che il piano come da ultimo prospettato non risulta in realtà consequenziale e coerente rispetto all'offerta di * esibita all'udienza del 7.3.25 (e successivamente non prodotta in giudizio da MI. srl).

In primo luogo, quella di * non costituisce offerta vincolante, ma semplice manifestazione di volontà, come reso evidente dal fatto che non sono precisati gli esatti termini della proposta, né sono fornite garanzie di adempimento.

Nella stessa proposta, inoltre, si prospetta in esordio la volontà di "acquisizione del cespite immobiliare intestato a MI. srl" e, successivamente (e contraddittoriamente), la "acquisizione del 100% del capitale sociale di MI. srl", senza neppure precisare la natura e qualificazione giuridica dell'apporto economico di massimo euro 185.000,00 che dovrebbe essere destinato ai creditori (corrispettivo per la vendita dell'immobile? corrispettivo per la cessione delle quote ? altra natura dell'apporto ?).

La proposta, peraltro, non è neppure indirizzata al soggetto attualmente titolare del 100% del capitale di MI. srl (la società argentina H. Ma sa), né risulta la disponibilità di tale soggetto alla cessione delle proprie quote a terzi.

E, peraltro, neppure all'udienza del 7.3.25 MI. srl ha chiarito con quali risorse, una volta ipoteticamente ristrutturato il debito attuale (a seguito degli accordi raggiunti con i debitori, ai quali dovrebbe essere destinato l'apporto di * , la società potrebbe proseguire la propria attività di impresa.

Il tutto in un contesto nel quale * ha anche precisato che l'importo di euro 185.000,00 costituirebbe l'impegno economico massimo da parte della stessa.

Insomma, anche alla luce delle precisazioni fornite all'udienza del 7.3.25, stante l'assoluta genericità di quanto prospettato (laddove il piano, anche se in bozza e suscettibile di modifica nel corso della composizione, dovrebbe essere elaborato secondo le indicazioni analitiche della check list e non in modo assolutamente generico, come avvenuto nella fattispecie) e la non perfetta corrispondenza con la disponibilità di * palesata nella proposta

(il cui contenuto è, a sua volta, generico e non chiaramente determinato) deve ritenersi che, in realtà, i tentativi di ristrutturazione in essere siano finalizzati solo al pagamento a saldo e stralcio dei debiti (con una soddisfazione che, secondo la prospettazione dell'Esperto, dovrebbe essere migliore di quella possibile in caso di liquidazione giudiziale, senza tuttavia tener conto del possibile attivo ricavabile dalla proposizione di azioni giudiziali) ed al trasferimento della proprietà dell'immobile ad * senza alcuna volontà e reale prospettiva di prosecuzione dell'attività di impresa da parte di MI. srl, considerato in particolare che tutta la prospettazione economica della ricorrente (e anche del terzo * è incentrata unicamente sulle modalità di estinzione degli attuali debiti, mentre difetta totalmente una indicazione – seppur parziale – di dati economici e patrimoniali prospettici (ricavi, costi, mezzi di finanziamento, flussi attesi etc) relativi a MI. srl che possano indurre a ritenere che, effettivamente, la debitrice sia destinata a proseguire la propria attività di impresa (e non, semplicemente, ad essere posta in liquidazione una volta ristrutturato il debito, con finale acquisizione della proprietà dell'immobile da parte di * anche ammettendo che la stessa sia nel frattempo divenuta socia unica della ricorrente).

In conclusione, sotto la parvenza (peraltro solo a seguito dei rilievi del Giudice all'udienza del 7.3.25) di un piano astrattamente strutturato secondo modalità (acquisto del capitale da parte di un terzo ed intervento finanziario dello stesso) atte a garantire la prosecuzione dell'attività da parte di MI. srl, in realtà lo scopo perseguito deve ritenersi limitato alla ristrutturazione del debito ed alla cessione del cespite immobiliare al terzo * con perseguimento, quindi, di una finalità meramente liquidatoria, senza alcun risanamento dell'impresa nel senso sopra precisato.

Senonché l'esito liquidatorio della composizione negoziata, seppur contemplato dal CCII con la previsione dell'istituto del concordato semplificato, lo è per il solo caso in cui, nel momento di instaurazione delle trattative, vi fossero ragionevoli possibilità di conseguire il risanamento dell'impresa nel senso sopra precisato e tale obiettivo non sia stato tuttavia conseguito nonostante il fatto che le trattative siano state condotte secondo correttezza e buona fede;

esito che non è né può essere, invece, la finalità propria della composizione negoziata, né delle misure protettive che su di essa di innestano.

Devono quindi ritenersi insussistenti i presupposti per la conferma delle misure protettive in essere.

Tenuto conto del fatto che il * e il * non si sono opposti all'accoglimento dell'istanza di conferma delle misure, ritiene il giudicante che si giustifichi l'integrale compensazione delle spese del procedimento tra tali creditori e la ricorrente.

Del presente provvedimento va data comunicazione anche al PM, essendo pendente procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

PQM

Visto l'art. 19, c. 4 CCII

- 1) rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive richieste da MI. srl con istanza pubblicata nel registro delle imprese in data 28.1.2025;
- 2) compensa le spese del procedimento tra MI. srl ed i creditori * [...]

e *

3) Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese, ai sensi dell'art. 19, c. 7 CCI.

Si comunichi alla ricorrente, ai creditori costituiti nel procedimento, all'esperto dott. * e al Pubblico Ministero

Verona, 10.3.2025

Il Giudice Dott. Luigi Pagliuca